



Città di **SAN PRISCO**
Provincia di Caserta

***REGOLAMENTO GENERALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE COMUNALI***

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2006
Testo entrato in vigore in data 01.01.2006*

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	1	-	Oggetto e finalità del regolamento	Pag.	4
Articolo	2	-	Definizioni	Pag.	4
Articolo	3	-	Disciplina delle entrate	Pag.	4
Articolo	4	-	Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi	Pag.	5
Articolo	5	-	Agevolazioni e riduzioni.	Pag.	5

CAPO II - LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo	6	-	Funzionario responsabile	Pag.	6
Articolo	7	-	Delega e avocazione.	Pag.	6
Articolo	8	-	Gestione delle entrate.	Pag.	6
Articolo	9	-	Relazioni fra uffici.	Pag.	7

CAPO III - LE FASI DELL'ENTRATA

Articolo	10	-	Il credito.	Pag.	8
Articolo	11	-	Adempimento volontario.	Pag.	8
Articolo	12	-	Regolarità dei pagamenti	Pag.	8
Articolo	13	-	Sanzioni per l'inadempimento	Pag.	9
Articolo	14	-	Riscossione coattiva esattoriale	Pag.	9
Articolo	15	-	Riscossione coattiva per ingiunzione.	Pag.	9
Articolo	16	-	Dilazione del pagamento.	Pag.	10

CAPO IV - GLI ISTITUTI PREMIALI E TRANSATTIVI

Articolo	17	-	Ravvedimento operoso	Pag.	11
Articolo	18	-	Ravvedimento nel caso di inadempimento di obbligazioni di diritto privato	Pag.	11
Articolo	19	-	Definizione agevolata	Pag.	11
Articolo	20	-	Accertamento con adesione	Pag.	11
Articolo	21	-	Conciliazione giudiziale.	Pag.	11

CAPO V - IL CONTENZIOSO E I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo	22	-	Difesa e rappresentanza nel processo tributario	Pag.	13
Articolo	23	-	Difesa e rappresentanza nel processo ordinario	Pag.	13
Articolo	24	-	Statuto del Contribuente.	Pag.	13

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Entrata in vigore Pag. 14

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate relative ai tributi comunali, le entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, e quelle derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate correnti del Comune ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti dei cittadini, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa e fiscale del Comune, in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.
4. Le disposizioni del presente regolamento si conformano alle norme dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:
 - a) entrate di diritto pubblico: i tributi, le sanzioni pecuniarie e le altre prestazioni patrimoniali, imposte che il comune acquisisce (iure imperii) in base a norme di rilevanza pubblicistica;
 - b) entrate di diritto privato: le tariffe per la fruizione dei servizi, il corrispettivo della locazione o vendita di beni patrimoniali e per l'emissione di obbligazioni, che provengono all'ente (iure gestionis o iure privatorum) dal compimento di atti o negozi giuridici di carattere privatistico.

Art. 3 - Disciplina delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata tributaria il comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un regolamento per definire i criteri e le modalità di applicazione del tributo.
2. Tali regolamenti, unitamente alla delibera di approvazione, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in

cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi

1. E' competenza della Giunta Municipale deliberare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote, le tariffe ed i prezzi entro i limiti previsti dalla legge e secondo le previsioni regolamentari in materia.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Art. 5 - Agevolazioni e riduzioni

1. Nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi possono essere previste anche ipotesi di agevolazioni e riduzioni.

CAPO II

LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Funzionario responsabile

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli articoli 11, 54 e 74 del decreto legislativo n. 507/1993 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 o, per le altre entrate, i responsabili del servizio ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata.
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
3. Nel caso in cui la gestione del tributo venga affidata a terzi, i responsabili dei tributi curano i rapporti con l'affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione ed effettuano il controllo della gestione.

Art. 7 - Delega e avocazione

1. I compiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento non sono delegabili.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/1990, il funzionario può, con atto motivato, assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, ad eccezione della sottoscrizione del provvedimento finale.
3. Nel caso di grave o continuata violazione dei doveri dell'ufficio, o, comunque, in caso di possibile pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione, il segretario generale può avocare a sé i compiti attribuiti al funzionario responsabile, previa diffida scritta e fatta salva l'eventuale azione disciplinare.

Art. 8 - Gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale nel rispetto degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità può scegliere di gestire le proprie entrate in una delle seguenti forme:
 - a) Gestione diretta da parte dell'ente.
 - b) Gestione associata con altri enti locali ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del decreto legislativo n. 267/2000 della fase di accertamento;
 - c) Affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'articolo 113, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000;
 - d) Affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 113, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
 - e) Affidamento in concessione, mediante la procedura di evidenza pubblica, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 o ai concessionari della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. La gestione delle entrate deve essere deliberata dal comune tenendo conto della struttura organizzativa ottimale per l'ente e dei relativi costi.
3. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate non deve comportare maggiori oneri aggiuntivi per i contribuenti.

Art. 9 - Relazioni fra uffici

1. Al fine di snellire le procedure relative alle entrate patrimoniali e tributarie, ogni qualvolta per la definizione di una pratica affidata per legge o regolamento agli uffici finanziari del comune è necessario acquisire il parere tecnico di altri settori dell'ente, questo si ha per favorevole trascorsi 30 giorni dalla richiesta se l'ufficio competente non si sia espresso nel merito.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in particolare, per le procedure che regolano la gestione delle entrate comunali e il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni previste nei regolamenti per l'imposta comunale sugli immobili, per la tassa sui rifiuti urbani, per l'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Capo III LE FASI DELL'ENTRATA

Art. 10 - Il credito

1. Per le obbligazioni derivanti da tributi o prestazioni patrimoniali imposte, il credito nasce nel momento in cui si verifica il presupposto d'imposizione o del pagamento.
2. Il funzionario responsabile, per il caso di inadempimento, contesta, con il provvedimento di liquidazione o di accertamento previsto dalla legge o dal regolamento comunale gli importi non versati, gli interessi moratori ed irroga le eventuali sanzioni. E' fatto salvo il disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. I crediti derivanti da rapporti di carattere negoziale in favore dell'ente sorgono al momento della sottoscrizione della convenzione, salvo che sia diversamente disposto dal contratto o dalla legge.
4. La fruizione di un pubblico servizio comunale comporta l'obbligo di corrisponderne il prezzo fin dal momento in cui si gode del servizio.
5. Per il caso di mancato pagamento nei termini previsti dalla convenzione o, in assenza entro 30 giorni dalla fruizione del servizio, il funzionario responsabile contesta l'inadempimento con lettera raccomandata e pone in mora il debitore, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento, pena gli atti esecutivi.
6. Dalla data della costituzione in mora, di cui al comma 5 del presente articolo, sulle somme tardivamente versate si applicano gli interessi nella misura fissata dalla legge.

Art. 11 - Adempimento volontario

1. L'adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie in favore del comune, anche a seguito dell'atto di costituzione in mora, può avvenire tramite:
 - a) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
 - b) direttamente allo sportello del tesoriere;
 - c) tramite il concessionario per la riscossione o gli altri soggetti indicati nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, qualora sia stata affidata in concessione l'attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata.

Art. 12 - Regolarità dei pagamenti

1. Il comune non emette avviso di accertamento con l'irrogazione delle sanzioni e gli interessi di mora nel caso in cui i tributi che hanno oggetto le unità immobiliari siano stati interamente assolti anche se da persone diverse da quelle tenute al versamento, a condizione che le stesse rinuncino a chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano, in quanto compatibili, alle entrate di natura patrimoniale.

Art. 13 - Sanzioni per l'inadempimento

1. Per il mancato o tardivo pagamento dei tributi e delle altre somme dovute per legge sono applicate le sanzioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la relativa entrata.
2. Nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di obbligazioni nascenti da rapporti di carattere negoziale trova applicazione la "clausola penale" contenuta nell'art. 1382 del codice civile, nella misura fissata nella convenzione.
3. Salvo i divieti previsti dalla legge, i dirigenti sono tenuti a prevedere all'atto della sottoscrizione dei contratti con soggetti terzi l'inclusione della "clausola penale" di cui al comma 2° del presente articolo, al fine di ridurre il contenzioso e semplificare l'azione amministrativa nel caso di inadempimento di obblighi contrattuali in danno del comune.
4. E' fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1453 e successivi del codice civile.
5. In ogni caso di tardivo pagamento si applicano gli interessi moratori sulle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 146/1998 e dell'articolo 1224 del codice civile.

Art. 14 - Riscossione coattiva esattoriale

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate, di diritto pubblico e privato, è effettuata, nel caso in cui sia affidata ai concessionari per la riscossione, tramite ruolo, secondo la procedura contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il ruolo, che costituisce il titolo esecutivo per la riscossione, è formato in base ai provvedimenti di accertamento o di contestazione definitivi per i tributi e le altre entrate coattive, e in base agli atti formali di costituzione in mora di cui all'articolo 10 del presente regolamento, per le altre entrate.

Art. 15- Riscossione coattiva per ingiunzione

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non, qualora sia svolta in proprio dall'ente o affidata ai soggetti privati indicati nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, diversi dal concessionario, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto n. 639/1910, tramite ingiunzione amministrativa.
2. L'ingiunzione è sottoscritta dal funzionario responsabile sulla base degli atti di accertamento definitivi per le entrate tributarie e dei provvedimenti di costituzione in mora di cui all'articolo 10 del presente regolamento per le entrate di diritto privato dell'ente.

Art. 16 – Dilazione del pagamento

1. La rateizzazione dei versamenti volontari e coattivi in favore del comune è regolata dalla legge e dalle norme di regolamento che disciplinano la gestione delle singole entrate. Nel silenzio della legge e dei regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti del presente articolo.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento di contestazione, ovvero almeno 15 giorni prima delle naturali scadenze nel caso di versamenti volontari.
3. Il comune concede la rateizzazione alle persone fisiche che, in relazione al proprio reddito, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per effetto dei versamenti sia volontari che coattivi dovuti all'ente impositore.
4. Il beneficio di cui al comma 3° del presente articolo viene riconosciuto ricorrendo entrambe le condizioni che:
 - a) il versamento sia complessivamente superiore a € 300,00;
 - b) il versamento ecceda complessivamente 1/30 (un trentesimo) del reddito annuo lordo dichiarato dall'interessato con l'ultima denuncia ai fini delle imposte sui redditi.
5. La rateizzazione viene concessa con provvedimento del funzionario responsabile del servizio entrate, previa acquisizione della documentazione necessaria a comprovare i requisiti di cui al comma 4° del presente articolo.
6. Le rate, in numero non superiore a 24, hanno cadenza mensile e non possono essere inferiori a € 12,50 ciascuna. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi previsti dalle norme di riferimento in relazione a ciascuna entrata.
7. Il mancato pagamento nei termini indicati nel provvedimento di rateizzazione anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso.
8. Per tutte le entrate comunali la rateizzazione per importi superiori a € 5.164,57 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria con primario istituto bancario o assicurativo.
9. Le norme contenute nel presente articolo costituiscono disposizioni di principio e si applicano anche ad integrazione della normativa di legge e di regolamento per quanto da questa non espressamente stabilito.

Capo IV

GLI ISTITUTI PREMIALI E TRANSATTIVI

Art. 17 - Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5° del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, l'istituto del ravvedimento operoso si applica, nei termini di legge, per l'imposta comunale sugli immobili e per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche agli immobili sui quali siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative qualora il contribuente denunci, contestualmente, altre unità immobiliari in suo possesso che sfuggono al controllo dell'ufficio.

Art. 18 – Ravvedimento nel caso di inadempimento di obbligazioni di diritto privato

1. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi e ridurre il contenzioso, nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie di diritto privato il comune, in via transattiva, rinuncia alla pretesa di un importo pari alla metà di quello della clausola penale di cui all'articolo 13 del presente regolamento qualora il pagamento del debito e degli interessi moratori maturati avvenga nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della costituzione in mora.

Art. 19 - Definizione agevolata

1. Al fine di semplificare il procedimento per la definizione agevolata in caso di accertamenti per tributi riscossi tramite ruolo, le somme dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'applicazione di tale istituto possono essere direttamente versate all'ente, immediatamente dopo la sottoscrizione del provvedimento di adesione.
2. Al contribuente è fatto obbligo di produrre all'ufficio tributi comunali la quietanza del pagamento con l'indicazione della causale entro e non oltre tre giorni dal versamento, pena la decadenza dal beneficio.

Art. 20 - Accertamento con adesione

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, l'accertamento con adesione del contribuente per le entrate di carattere tributario.
2. Il procedimento per la definizione degli accertamenti e gli organi competenti sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 21 - Conciliazione giudiziale

1. Gli organi che hanno la rappresentanza in giudizio dell'ente possono conciliare totalmente o parzialmente la controversia in materia tributaria, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546/1992.

2. Qualora la difesa processuale dell'ente sia delegata dal titolare ad altro funzionario o ad un consulente esterno la procura deve attribuire espressamente tale facoltà.

Capo V

IL CONTENZIOSO E I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 22 - Difesa e rappresentanza nel processo tributario

1. Il comune sta in giudizio davanti alle Commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 546/1992.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con specifico provvedimento motivato, o con procura generale limitatamente alle liti che hanno un valore non superiore a € 15.493,71.
3. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
4. Qualora il comune, in deroga al disposto di cui ai commi 2° e 3°, intenda demandare la rappresentanza e difesa ad un professionista abilitato esterno all'ente deve indicarne, con provvedimento motivato, le ragioni di opportunità.

Art. 23 - Difesa e rappresentanza nel processo ordinario

1. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al pretore di cui al Capo I della legge n. 689/81, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata nelle forme e con i limiti indicati nei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 24 - Statuto del contribuente

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale adotta lo Statuto del Contribuente, che fissa i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a partire dal periodo di imposta 2006 e non si applicano ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.
3. Le modifiche e le integrazioni successive entrano in vigore secondo le prescrizioni normative vigenti al momento della loro adozione.